



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 08-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze, alla convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	P	D'Anselmo Franco	P
RAGONICI LUCA	P	GIOVANNINI GIULIO	P
CATERINI BATTISTA	P	Giovannini Enea	P
PROIETTI DOMENICO	P	ESPOSITO VINCENZO	P
MIGNUCCI TARCISIA	P	Giorgi Costanza	P
RICCIONI EMANUELE	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 11
Assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco D'ANGELO CAMILLO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Anelli Maria Cristina.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATO in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 653 recita: "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

PRESO ATTO che, nella determinazione dei costi:

- si è avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- si è tenuto conto prioritariamente della copertura integrale dei costi del servizio, come evidenziato dal comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- il dato del fabbisogno indicato su SOSE, si riferisce all'anno 2013 e quindi non tiene conto degli eventuali aumenti tariffari o dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi 5 anni;

CONSIDERATO:

- che nell'anno 2018 il servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani è stato svolto dalla Comunità Montana della Laga zona M per conto dei Comuni di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cortino e Rocca Santa Maria;
- che dal 2018 l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta direttamente dall'ente con personale comunale assegnato all'ufficio tributi;

VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 (Allegato A);

VISTO il dettaglio dei costi imputabili al Comune di Valle Castellana per il servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani dell'anno 2019;

CONSIDERATO che detto piano finanziario tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune per le attività svolte internamente all'Ente, con personale e mezzi propri;

CONSIDERATO che il piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i tutti i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

DATO ATTO che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico per l'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

ATTESO che in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio comunale ha competenza in materia di approvazione dei piani finanziari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

CONSIDERATO che il piano finanziario di cui sopra tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a terzi e di quelli gestiti in economia, per un costo complessivo di € 159.403,00 suddiviso in costi fissi totali € 39.014,00 e in costi variabili totali € 120.389,00;

DATO ATTO che per la determinazione delle tariffe l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all'interno di un intervallo minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal DPR 158/1999 e che tale scelta si è orientata sui coefficienti minimi per tutte le categorie di utenze non domestiche nonché per le utenze domestiche, al fine di non creare discriminazioni tra le diverse categorie;

RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e riepilogati nelle tabelle allegate per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche (Allegato B);

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 dove si prevede che, nell'ambito della propria autonomia, il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

VISTI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, il quale ha previsto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e, conseguentemente, l'esercizio provvisorio del bilancio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28), il quale ha previsto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione da cui si ha:

Votanti n. 11

Favorevoli n. 8

Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Giovannini Enea, Esposito Vincenzo, Giorgi Costanza).

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) anno 2019 – allegato “A”;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto “B”;
- 4) di stabilire che per l'anno 2019 gli importi a titolo di TARI dovranno essere versati in tre rate:
 - 1° rata scadenza 30/04/2019;

- 2° rata scadenza 30/06/2019;
- 3° rata scadenza 31/08/2019;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti:

Votanti n. 11

Favorevoli n. 8

Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Giovannini Enea, Esposito Vincenzo, Giorgi Costanza).

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina

Prot. n. del 11-04-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li 11-04-2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Gabriella CAMPONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 08-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2019 al 26-04-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 27-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-03-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì, 09-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina